## **VERBALE DI INCONTRO**

Addì, 23 giugno 2005 in Roma

Tra O d and John
AITI, ANITA, ASSOESPRESSI, FEDESPEDI, FEDIT, FISI, ASSOLOGISTICA assistite
dalla CONFETRA
AITE
ANCST-LEGACOOP TILE TO THE TIME TO THE TIM
ASSTRI / A
CLAAI NUL
CONFARTIGIANATO TRASPORTI W
CONFTRASPORTO TO V
ECOTRAS
FAI .
FEDERLAVORO E SERVIZI-CONFCOOPERATIVE Museum
FEDERLOGISTICA
FEDERTRASLOCHI
FIAP/L
FIAP/M
FITA-CNA DS
PRODUZIONE E SERV.LAVAGCI/Vella frester

FILT CGIL

SNA-CASA

UNITAI

FIT-CISL

UILTRASPORTI

Si sono incontrati nell'ambito delle trattative per il rinnovo dei CCNL trasporto merci 13.6.2000 e Assologistica 20.7.2000 scaduti entrambi il 31.12.2003. Le parti hanno convenuto quanto segue:

1) Viene confermato il percorso relativo alla contestuale definizione del recepimento dell'Avviso comune e del rinnovo del CCNL trasporto merci.

Per realizzare quanto sopra le parti si incontreranno i giorni 4, 5, 12, 19 e 20 luglio 2005 per discutere le seguenti tematiche ordinate come segue:

- riallineamento all'intesa del 29.1.2005 per tutte le organizzazioni firmatarie del presente verbale;
- previdenza integrativa;
- relazioni industriali e ammortizzatori sociali;
- Ilnee guida per l'individuazione di un nuovo sistema classificativo del personale;
- sicurezza sul lavoro.
- 2) Tali materie dovranno trovare una definizione tecnica al fine di consentire la contemporanea definizione del testo dell'Avviso comune con il Governo e del rinnovo contrattuale.
- 3) Visto il protrarsi dei tempi rispetto agli scenari ipotizzati nel mese di gennaio scorso, le parti hanno deciso che nel periodo tra luglio e settembre 2005 le aziende erogheranno in un'unica soluzione ai lavoratori in forza alla data odierna la somma una tantum di euro 250 lorde procapite a parziale copertura del periodo di vacanza contrattuale. Tale somma verrà riproporzionata per i part-time in funzione dell'orario contrattuale e per i contratti a tempo determinato in base alla durata del contratto; per i lavoratori in prova l'importo di cui sopra verrà erogato subordinatamente al positivo superamento del periodo di prova.

In caso di risoluzione del rapporto di lavoro prima della definizione del rinnovo contrattuale l'importo di cui sopra verrà trattenuto al lavoratore per la parte non dovuta con le competenze di fine rapporto.

L'una tantum di cui sopra verrà recuperata fino a concorrenza dalle aziende sulle future erogazioni economiche derivanti dal rinnovo contrattuale.

L'importo di cui sopra non concorrerà a formare base per il calcolo di tutti gli istituti contrattuali diretti, indiretti e differiti, ivi compreso il TFR.

Dall'importo in questione non si detrarrà l'TVC sino ad oggi erogata; l'TVC continuerà ad essere erogata nei valori in essere.

L'una tantum non si applica nei confronti della Confartigianato, non avendo tale organizzazione sottoscritto né applicato il CCNL trasporto merci sopra indicato.

